



***“Finanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU – missione 4,
componente 2, investimento 1.1.***

Titolo progetto “Shedding new lights on the emerging New Synthetic Opioids of "Nitazene" class: a Multidisciplinary Pharmaco-toxicological and Analytical approach towards forensic investigation (NSO_MAP)”

Allegato 1)

Procedura aperta europea, ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento della fornitura di uno spettrometro di massa per il Laboratorio di Tossicologia Forense - CIG: B259BD985B- CUP: F53D23006500006

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

Sommario

| | |
|---|-----------|
| PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| ART. I/1 - PREMESSA | 4 |
| ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 4 |
| ART. I/3 - OGGETTO | 4 |
| ART. I/4 –TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA | 5 |
| ART. I/5 - IMPORTO A BASE DI GARA | 5 |
| ART. I/6 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE | 5 |
| ART. I/7 – REVISIONE PREZZI | 5 |
| PARTE II - CARATTERISTICHE E MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA | 6 |
| ART. II/1 – DESCRIZIONE DEGLI SPAZI | 6 |
| ART. II/2 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA | 6 |
| ART. II/3 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA | 8 |
| ART.II/4 – REFERENTE DELL'APPALTATORE | 8 |
| ART. II/5 – GARANZIA FULL RISK | 8 |
| ART.II/6 – SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DI FORMAZIONE | 8 |
| ART. II/7 – TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE | 9 |
| ART.II/8 – VERIFICA DI CONFORMITA' | 9 |
| PARTE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI | 9 |
| ART. III/1 – SICUREZZA | 9 |
| PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA | 10 |
| ART. IV/1 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 10 |
| ART. IV/2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE | 10 |
| ART. IV/3 – GARANZIA DEFINITIVA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO | 10 |
| ART. IV/4 - COPERTURE ASSICURATIVE | 12 |
| ART. IV/5 - PENALI | 13 |
| ART. IV/6 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE | 15 |
| ART. IV/7 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 15 |
| ART. IV/8 - RECESSO | 16 |
| ART. IV/9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI | 16 |
| ART. IV/10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 17 |
| ART. IV/11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO | 17 |
| ART. IV/12 - SPESE | 17 |



| | |
|---|-----------|
| ART. IV/13 - CONTROVERSIE | 17 |
| ART. IV/14- TRATTAMENTO DATI PERSONALI | 17 |
| ART. IV/15 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA | 18 |

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. I/1 - PREMESSA

Il presente capitolato definisce i requisiti e le condizioni per la fornitura di uno spettrometro di massa per il Laboratorio di Tossicologia dell'Università degli Studi di Ferrara, di seguito denominata "Università", e le modalità con le quali le prestazioni dovranno essere realizzate dall'operatore economico aggiudicatario, di seguito denominato "appaltatore", ai sensi del D.Lgs 36/2023, di seguito denominato Codice.

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà stipulato dall'appaltatore dopo l'aggiudicazione.

ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del presente appalto sono regolati dalle seguenti norme:

- norme europee e norme nazionali vigenti in materia di appalti di forniture, in particolare dal D.Lgs. 36/2023;
- RR.DD. 2440/1923 e 827/1924;
- Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. - Rep. n.1500/2017 - Prot. n. 127304 del 31/10/2017 e s.m.i.;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel presente capitolato e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore nella U.E. e in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione della fornitura anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato;
- norme del codice civile, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.

ART. I/3 - OGGETTO

Costituisce oggetto dell'appalto la fornitura di uno spettrometro di massa per il Laboratorio di Tossicologia Forense, comprensiva dei servizi di assistenza tecnica e della formazione al personale laureato e tecnico della sezione di chimica speciale dell'Università.

La fornitura dello spettrometro deve comprendere tutti i seguenti componenti e i servizi necessari all'utilizzo dello strumento stesso:

- pompa rotativa;
- UHPLC;
- degasatore;
- modulo di termostatazione delle colonne cromatografiche;
- autocampionatore;
- software di gestione dell'intera strumentazione, comprensivo di libreria di sostanze di interesse clinico tossicologico e forense.

La mancanza anche solo di uno dei suddetti componenti nonché dei servizi necessari all'utilizzo dello strumento stesso con le caratteristiche richieste sarà causa di esclusione della gara.

I suddetti componenti dovranno avere una tecnologia di ultima generazione, essere nuovi di fabbrica, e per questo motivo non dovranno essere mai stati utilizzati, nonché dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza.

ART. I/4 – TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna e installazione in loco, comprensiva di trasporto e messa in funzione dello spettrometro di massa, dovrà avvenire **entro 90 giorni naturali e consecutivi** dalla data di stipula del contratto.

La fornitura sarà installata nella stanza CDR.F66.PRI.R40, collocata al piano rialzato del dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna dell'Università, ubicato in via Fossato di Mortara 70 nell'edificio denominato "CUBO", Ferrara, come da planimetria in allegato sub B) al presente capitolato. La consegna della fornitura oggetto dell'appalto dovrà essere effettuata a cura e spese dell'appaltatore. Tali spese dovranno essere ricomprese nell'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara. Le attività di consegna e installazione, che includono imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, installazione, smaltimenti degli imballaggi e relativa pulizia, configurazione e verifica di conformità, dovranno essere effettuate da personale qualificato, specializzato e addestrato, nel rispetto di tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro.

ART. I/5 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo posto a base di gara è pari a **€ 245.000,00 IVA esclusa** di cui **€ 185,00 IVA esclusa** per gli oneri interferenziali relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta).

ART. I/6 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

L'Università si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di ordinare modifiche e varianti alla fornitura di cui in premessa, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Università può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 294.000,00** al netto di IVA, così suddiviso:

| | |
|---|---------------------------------|
| Importo complessivo a base di gara | € 245.000,00 IVA esclusa |
| Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento | € 49.000,00 IVA esclusa |
| Valore globale stimato | € 294.000,00 IVA esclusa |

Tali modifiche potranno essere proposte dal DEC e saranno disposte dal responsabile unico del progetto, di seguito denominato RUP.

I relativi corrispettivi, da determinarsi in analogia alle condizioni contrattuali, saranno liquidati con le medesime modalità previste dal contratto.

ART. I/7 – REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della

variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà utilizzato uno degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60 co. 3 lett. b) del Codice.

PARTE II - CARATTERISTICHE E MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. II/1 – DESCRIZIONE DEGLI SPAZI

La strumentazione sarà installata nella stanza CDR.F66.PRI.R40, collocata al piano rialzato del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna dell'Università di Ferrara, sito in via Fossato di Mortara, 70 presso l'edificio denominato "CUBO" – Ferrara (FE). La suddetta stanza ha un'area di 12,00 mq ed è alta 2,90 m, come da planimetria in allegato sub B) al presente capitolato.

La porta di ingresso della stanza ha le seguenti dimensioni: 92 x 211 cm.

ART. II/2 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA

L'appalto ha a oggetto le seguenti prestazioni che l'appaltatore si impegna a garantire, che devono avere le caratteristiche minime di seguito riportate.

1) Lo Spettrometro di massa deve avere i seguenti requisiti minimi:

- spettrometro di MS/MS a triplo quadrupolo da banco;
- i quadrupoli analizzatori devono essere dotati di pre-filtri per massimizzare la risoluzione e la trasmissione ai fini di protezione da possibili contaminazioni;
- tutti i voltaggi relativi alle lenti e agli analizzatori devono essere controllati digitalmente;
- velocità di scansione dei quadrupoli ≥ 12.000 amu/sec;
- la cella di collisione deve poter ridurre il tempo di permanenza degli ioni in cella, allo scopo di permettere rapide acquisizioni in MRM senza perdite di segnale, riducendo allo stesso tempo virtualmente a zero ogni effetto di trascinamento tra canali di MRM adiacenti. Inoltre, deve assicurare la completa compatibilità con le alte velocità di acquisizione richieste per le analisi multicomponente di qualità in UHPLC-MS;
- switch di polarità < 20 ms;
- risoluzione di massa di almeno 0,50 Da;
- l'isolamento della parte a pressione atmosferica dalla parte di misura ad alto vuoto deve avvenire senza l'uso di capillari di alcun tipo, dimensione e forma, allo scopo di ridurre al minimo effetti memoria, di occlusione (anche parziale) del capillare stesso e formazione di addotti;
- intervallo di massa analizzabile da 10 ad almeno 2000 m/z in modalità costante di massima sensibilità;
- rapporto Signal/Noise su 1 pg di Reserpina in colonna $> 1.500.000: 1$ su tutto il range di massa calcolato sulla transizione MRM m/z 609/195 come RMS su dato grezzo senza processamento alcuno;
- rapporto Signal/Noise su 1 pg di Cloramfenicolo in colonna $> 1.000.000 : 1$ su tutto il range di massa calcolato sulla transizione MRM m/z 321>152 come RMS su dato grezzo senza nessun processamento;

2) la pompa rotativa deve avere i seguenti requisiti minimi:

- velocità di pompaggio aria di almeno 200 m³/ora;
- rumore operativo < 58 dB;
- potenza consumata $< 0,50$ KW.

3) L'UHPLC deve avere i seguenti requisiti minimi:

- sistema di pompaggio binario o quaternario ad alta pressione;
- intervallo di flussi selezionabile da 0,010 -2,00 ml/min con step di incremento di almeno 0,01ml;
- precisione minima del flusso $< 0,1\%$ RSD (deviazione standard relativa percentuale) nell'intervallo di flusso 0,2-2 ml/min, rilevata a temperatura ambiente costante;
- precisione minima della composizione della fase mobile $< 0,15\%$ RSD con flusso tra 0,2 e 2ml/min;
- accuratezza minima della composizione del gradiente 0,5%;

- intervallo di composizione del gradiente regolabile da 0,0% a 100,0%;
- sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita e diagnostica automatica;
- vassoio con almeno 4 bottiglie di solvente da 1 L;
- pressione massima della pompa di almeno 15000 psi (1000 BAR) ad 1 ml/min;
- intervallo di pH di lavoro 2-12.

Il cromatografo liquido UHPLC deve avere i seguenti requisiti minimi:

- il sistema deve poter operare come UPLC/U-HPLC e come HPLC classico e utilizzare anche colonne impaccate con diametro particellare < 2 µm;
- deve essere gestito dallo stesso applicativo software che gestisce lo spettrometro di massa.

4) Il degasatore deve avere i seguenti requisiti minimi:

- sistema di degasaggio integrato dei solventi del tipo a permeazione sottovuoto per almeno quattro canali indipendenti, senza che sia richiesto l'uso di gas ausiliari quali l'elio;
- dispositivo di rilevazione per le perdite di solvente.

5) Il modulo di termostatazione delle colonne cromatografiche deve avere i seguenti requisiti minimi:

- possibilità di alloggiare di almeno due colonne da 150 mm/4 colonne da 50 mm;
- modulo di termostatazione operante nel range di temperatura 20°C fino a 80°C;
- accuratezza del comparto colonne $\pm 0,5^\circ\text{C}$.

6) L'autocampionatore deve avere i seguenti requisiti minimi:

- capacità di alloggiare fino a 80 vials da 2 ml o 2 well plates da 96/324 pozzetti;
- loop di iniezione da 0.1 ul ad almeno 10 µL, selezionabile via software;
- modulo di termostatazione ad effetto Peltier nell'intervallo da 4 a 40°C;
- precisione migliore di 1% di RSD fra 0,1 e 5 µL;
- la profondità dell'introduzione dell'ago, la velocità di aspirazione-iniezione del campione devono poter essere selezionati automaticamente dal software;
- dispositivo elettronico che consenta di registrare e memorizzare tutti i parametri operativi del sistema di gestione dei campioni (informazione da software registrabile su file);
- sistemi di sicurezza che comprendono sensori di perdita e diagnostiche automatiche;
- carryover < 0,004% su bianco di caffeina (UV).

7) Il software di gestione dell'intera strumentazione, comprensivo di libreria di sostanze di interesse clinico tossicologico e forense, deve avere i seguenti requisiti minimi:

- completo controllo e gestione dello spettrometro di massa, dell'U-HPLC e degli eventuali sistemi opzionali aggiunti in futuro;
- consentire di automatizzare le operazioni di riprocessamento nell'analisi di composti singoli in miscela per la determinazione automatica dei pesi molecolari e/o informazioni strutturali;
- possibilità di quantificare in automatico un composto incognito (o sostanza endogena) mediante il metodo dello "aggiunte" (standard addition);
- gestione dell'elaborazione dei dati per l'analisi quantitativa;
- utilizzo di un algoritmo che consenta l'integrazione automatica dei picchi e un'immediata visualizzazione del risultato;
- consentire funzioni di diagnostica, tuning automatico e calibrazione dei parametri strumentali;
- possibilità esportare i dati in formato standard (almeno .xls);
- stazione di lavoro di prestazioni adeguate alla gestione dello strumento e alle acquisizioni:
 - PC con processore almeno Intel i7 di ultima generazione, capacità hard disk almeno SSD 500 GB, RAM almeno 16 GB, due schede di rete;
 - monitor almeno 22 pollici;
 - tutti gli accessori hardware per il suo funzionamento;

ART. II/3 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA

L'appaltatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel successivo contratto.

L'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere disposte dall'Università.

L'appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Università di ogni circostanza influente sull'esecuzione dell'appalto.

ART.II/4 – REFERENTE DELL'APPALTATORE

Per la regolare esecuzione della prestazione l'appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione della stessa, deve nominare un referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla prestazione.

Il referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti.

1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale necessarie per l'esecuzione della prestazione;
3. possesso dei poteri necessari per l'esecuzione della prestazione;
4. reperibilità dalle 8.30 alle 17.30.

L'Università si rivolgerà direttamente a tale referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento della prestazione.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'appaltatore.

In caso di impedimento o assenza del referente, l'appaltatore dovrà darne tempestiva notizia al DEC della corretta esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

L'Università si riserva di chiedere la sostituzione del referente o del sostituto, senza che l'appaltatore possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze della prestazione.

ART. II/5 – GARANZIA FULL RISK

La strumentazione deve essere corredata da una **garanzia della durata di 12 mesi** a copertura totale *full risk*. La durata della garanzia decorre dalla data di avvenuta verifica di conformità con esito positivo.

Durante il periodo di validità della garanzia l'appaltatore sarà tenuto ad erogare tutti gli interventi di assistenza tecnica che si rendessero necessari, secondo le modalità di seguito specificate.

ART.II/6 – SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DI FORMAZIONE

L'appaltatore deve effettuare, senza oneri a carico dell'Università, l'**assistenza tecnica full-risk** della durata di 12 mesi, decorrente dalla messa in funzione della strumentazione sulle apparecchiature fornite.

L'assistenza tecnica full risk deve sempre essere effettuata **entro 48 ore** dalla chiamata telefonica.

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire l'assistenza tecnica in lingua italiana. La predetta assistenza tecnica deve essere svolta dall'appaltatore, provvedendo a effettuare **tutte le operazioni di riparazione dell'attrezzatura guasta**.

Per tutta la durata di utilizzo della fornitura in argomento da parte dell'Università, l'appaltatore dovrà:

- fornire **assistenza tecnica online** dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17.30, per la gestione degli eventuali casi di malfunzionamento dello strumento o del sistema di screening;
- assicurare oltre alle modifiche o eventuali aggiornamenti degli applicativi per necessità derivanti da variazioni normative nazionali o regionali, **un servizio Help Desk di secondo livello** tramite numero verde in grado di fornire assistenza a richieste di delucidazioni operative sulle funzionalità del sistema nonché segnalazione dei guasti.

L'appaltatore dovrà rispondere **entro 48 ore** dalla chiamata telefonica.

L'appaltatore, ultimata la verifica di conformità di cui all'art. II/8 del presente capitolato, dovrà organizzare la **formazione** di almeno n. 2 unità del personale laureato e tecnico della sezione di chimica speciale dell'Università, addetto all'utilizzo della strumentazione e di tutte le sue componenti, al fine di renderle autonome nell'utilizzo.

ART. II/7 – TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (compresi quelli doganali, le commissioni bancarie o altra spesa inerente al trasferimento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta, fino ai locali adibiti all'installazione dello stesso, nonché ogni attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato.

La movimentazione dovrà essere effettuata con personale e attrezzature adeguati.

Dopo la consegna lo spettrometro di massa dovrà essere installato e messo in funzione in loco e dovrà essere corredato di tutti i protocolli necessari al corretto funzionamento.

L'installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico qualificato e dovrà essere completata nei termini di cui all'art. I/4 del presente capitolato.

In fase di installazione l'appaltatore dovrà fornire tutti gli elementi accessori necessari al funzionamento dello strumento (cavi di alimentazione, connessioni, raccordi, computer, pompa rotativa, generatore di azoto, software di gestione dello strumento etc.).

ART. II/8 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità sarà effettuata nei luoghi in cui lo spettrometro sarà installato, contestualmente all'installazione ovvero in un momento successivo in base agli accordi presi con il DEC.

La predetta verifica avverrà alla presenza congiunta di un rappresentante dell'appaltatore e di uno o più rappresentanti dell'Università che dovranno utilizzare lo strumento.

Durante la fase di verifica dovranno essere dimostrate, verificate e documentate le caratteristiche tecniche minime degli strumenti previste nel presente capitolato e quelle dichiarate nell'offerta tecnica, nonché il corretto funzionamento delle stesse e di tutte le relative componenti.

Sono a carico dell'appaltatore l'effettuazione di tutte le verifiche di sicurezza e i controlli funzionali, così come previsto dal produttore delle apparecchiature e/o dalle normative vigenti, necessarie per l'installazione e la messa in funzione delle apparecchiature.

Le operazioni di verifica e i relativi esiti dovranno risultare da specifico verbale firmato dai rappresentanti dell'Università e dell'appaltatore.

L'esito positivo della verifica di conformità e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'aggiudicatario da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi, ma che vengano accertati al momento dell'utilizzo.

In caso di esito negativo della verifica di conformità l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto e potrà aggiudicare l'appalto al secondo classificato in graduatoria, riservandosi, in ogni caso, la facoltà di incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. IV/3 del presente capitolato senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

PARTE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

ART. III/1 – SICUREZZA

L'Appaltatore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs.

81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza, durante l'esecuzione dell'appalto, dei propri dipendenti e del personale universitario e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose.

In ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, al fine di:

- provvedere alla cooperazione e al coordinamento per l'attuazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- eliminare e/o ridurre al minimo i potenziali rischi interferenziali;

Gli oneri della sicurezza sono stati stimati pari a **€ 185,00 IVA esclusa** ricollegabili ai costi relativi a: nastri segnaletici, cartelli segnaletici, delimitazioni per rischi interferenziali, presenza responsabile impresa alle riunioni e/o sopralluoghi di coordinamento, spostamento macchine ed attrezzature ed altre attività relative alla posa in opera.

PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ART. IV/1 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto, di seguito denominato DEC, è il Prof. Matteo Marti, professore associato presso Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna, nominato dall'Università per il coordinamento delle prestazioni oggetto del presente appalto e incaricato delle attività di cui all'art. 31 dell'allegato II.14 del Codice.

ART. IV/2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono obblighi a carico dell'appaltatore:

- sollevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle caratteristiche e modalità di esecuzione dell'appalto e attenersi a tutte le norme del presente capitolato;
- predisporre un'efficiente e razionale organizzazione nell'esecuzione dell'appalto;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto;
- per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, non offrire o accettare di offrire, né dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università;
- rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito dell'Università all'indirizzo https://www2.unife.it/at/disp_gen/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.

Nell'esecuzione dell'appalto l'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti inerenti alle prestazioni in oggetto, in materia assicurativa, fiscale e amministrativa, nonché a quelle emanate durante l'esecuzione dell'appalto.

ART. IV/3 – GARANZIA DEFINITIVA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire ai sensi dell'ex art. 117 del Codice una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 commi 2 e 3 del Codice pari al 10% dell'importo contrattuale.

Detto deposito cauzionale può essere prestato:

a. presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Università, esclusivamente con bonifico o con versamento spontaneo PagoPA al seguente link:

<https://unife.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#!/modellopagamento?id=81&lang=it>, indicando la causale "Garanzia definitiva relativa alla procedura aperta europea per l'affidamento della fornitura di uno spettrometro di massa per il Laboratorio di Tossicologia Forense - CIG: B259BD985B- CUP: F53D23006500006" o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;

b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'[articolo 26, comma 1](#).

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Università degli Studi di Ferrara);
2. essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del D.M. del 16 settembre 2022 n. 193, secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 12 del Codice;
3. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa;

4. essere corredata del documento che attesta il possesso dei necessari poteri di firma di chi sottoscrive la garanzia per nome e per conto del garante;
5. essere efficace dalla data di stipula del contratto e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora la garanzia venga presentata nella forma di cui alla precedente lettera a), la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'appaltatore contenente l'indicazione che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 106 comma 8 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di conclusione delle prestazioni risultanti dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Università, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione della fornitura.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra i suddetti operatori economici.

ART. IV/4 - COPERTURE ASSICURATIVE

Per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone, cose e animali derivante dall'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore deve essere coperto da polizza assicurativa, che deve stipulare con oneri a proprio carico.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di **€ 500.000,00** = per sinistro e per persona;
- essere stipulata ed esibita all'Università entro la data di avvio della fornitura;
- avere durata non inferiore a quella dell'appalto.

Resta tuttavia inteso che:

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore medesimo;
- l'Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Università stessa, restando fermo l'obbligo dell'appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi;

- l'esistenza e la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per l'Università e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del punto 11 della presente disciplina amministrativa dell'appalto con conseguente incameramento della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

ART. IV/5 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione del contratto, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

| Inadempimento | Verifica | Penale |
|---|--|--|
| Ritardo nella consegna della strumentazione | Oltre i 90 giorni dalla stipula del contratto. | 500,00 €/giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna. |
| Ritardo nell'intervento di assistenza tecnica | Intervento di assistenza oltre le 48 ore. | 250,00 €/giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'intervento. |
| Mancata rimozione e smaltimento/avvio a riciclo degli imballaggi | Oltre la data del verbale di verifica di conformità | 50,00 €/giorno naturale e consecutivo di ritardo nella rimozione. |
| Mancata pulizia a seguito dell'installazione della fornitura | Entro 90 giorni dalla stipula del contratto | 25,00 €/giorno naturale e consecutivo di ritardo nella esecuzione della pulizia. |
| Danni arrecati dal personale impiegato dall'appaltatore | Verifica danni arrecati dal personale impiegato dall'appaltatore | L'Università applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni |
| Esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto | Verifica esecuzione del contratto con utilizzo di | L'Università applicherà , per una prima infrazione, una |

| | | |
|---|--|---|
| | personale non regolarmente assunto | penale di € 5.000,00 per ogni personale non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c. |
| Mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente capitolato | Verifica di inadempimento rispetto alle disposizioni contrattuali | L'Università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo giudizio, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00 |
| Violazioni in materia di sicurezza | Verifica di irregolarità rispetto alle disposizioni del DUVRI o alle norme in materia di sicurezza | € 250,00 per ogni irregolarità accertata |

Le penali non si applicano se il ritardo è dovuto a cause non imputabili all'appaltatore, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione dell'appalto.

Le penali saranno applicate, previa comunicazione all'appaltatore, mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento oppure, se l'importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.

L'ammontare delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, limite oltre il quale l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale

L'applicazione delle penali non esonera l'appaltatore dal risarcimento di ulteriori danni (tra cui quelli connessi a garantire la continuità delle attività istituzionali e didattiche, anche con ricorso a strutture esterne) e responsabilità in ordine all'interruzione delle prestazioni.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo e con conseguente esecuzione dell'appalto in danno dell'appaltatore inadempiente a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

ART. IV/6 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione dell'appalto effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l'appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte a evitarle.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione dell'appalto che l'appaltatore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. IV/5 e del verificarsi delle cause di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. IV/7.

ART. IV/7 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'appaltatore dal DEC a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Università. Entro 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. IV/5, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del codice civile, nei seguenti casi:

- ipotesi previste dall'art.122 del Codice;
- frode nell'esecuzione dell'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione dell'appalto e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza dell'appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento del presente appalto;
- esecuzione dell'appalto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- interruzione parziale o totale dell'appalto senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dell'appalto;
- applicazione di n. 3 (tre) penali di cui al precedente art. IV/5;
- qualora l'appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui all'art. IV/4;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- qualora l'appaltatore, durante il periodo contrattuale, perda i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'esecuzione dell'appalto;
- in caso di fallimento dell'appaltatore;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;
- subappalto non espressamente autorizzato dall'Università;
- qualora l'appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (art. 1463 c.c.).

L'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

ART. IV/8 - RECESSO

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art 123 del D.Lgs. 36/2023, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'appaltatore, della relativa comunicazione.

L'Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip e Intercent-ER che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui quest'ultimo non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione all'appalto e ai connessi servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

ART. IV/9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

L'appaltatore fatturerà il corrispettivo della fornitura ad avvenuta verifica di conformità con esito positivo, secondo le modalità indicate dal Dipartimento di Medicina Traslazione e per la Romagna dell'Università. Ai sensi del D.M. n.55/2013 l'Appaltatore è obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica.

La fattura sarà intestata al Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna dell'Università, sito in via Fossato di Mortara, 70 presso l'edificio denominato "CUBO" – Ferrara (FE).

Nelle fatture elettroniche dovranno essere valorizzati i seguenti campi:

| CAMPI TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA | DATI DA INSERIRE |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1.1.4 <codicedestinatario> | Codice univoco ufficio: 910HJ8 |
| 2.1.2.7 <codiceCIG> | B259BD985B |
| <codiceCUP> | F53D23006500006 |
| 2.2.2.7<esigibilitàIVA> | S |

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014 art. 1 comma 629 lett. b). In applicazione dell'art. 11 comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate e conseguentemente liquidate soltanto in occasione del pagamento finale, a conclusione del contratto e dopo la conferma della regolare esecuzione della fornitura da parte del DEC, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Appaltatore deve indicare all'Università:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.

I pagamenti all'Appaltatore vengono effettuati entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura e solo a seguito della dichiarazione di regolarità dell'esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciata dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

- a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione dell'appalto, notificati all'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intender  cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del direttore dell'esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

ART. IV/10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assumer  gli obblighi di tracciabilit  dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Universit  risolver  il rapporto contrattuale qualora l'appaltatore non esegua le transazioni nel rispetto della suddetta legge.

Ai fini della tracciabilit  dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).

L'Universit  risolver  il contratto qualora l'appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della succitata legge.

ART. IV/11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

  assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 119 del Codice, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa dell'appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Universit .

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dall'art. 119 del Codice. Le prestazioni che saranno oggetto di subappalto non possono, a loro volta, essere ulteriormente subappaltate. Ci  in ragione dell'esigenza di garantire un pi  agevole controllo della fornitura da parte dell'Universit .

ART. IV/12 - SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all'aggiudicazione e alla stipula del contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.

Al momento della stipula del contratto l'appaltatore   tenuto a versare l'imposta di bollo pari a **  120,00**, ai sensi dell'allegato I.4 del Codice.

ART. IV/13 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione dell'appalto   stabilita la competenza esclusiva del foro di Ferrara.

ART. IV/14- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e/o in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Universit .

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altres  relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore   responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonch  dei subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Universit  per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'appaltatore pu  utilizzare servizi di cloud pubblici, ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'appalto affidato, solo previa autorizzazione dell'Universit .

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Universit  ha facolt  di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sar  tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'appaltatore potr  citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all'Universit  delle modalit  e dei contenuti di detta citazione.

Sar  possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Universit  attinente le procedure adottate dall'Impresa in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal contratto.

L'appaltatore non potr  conservare copia di dati e programmi dell'Universit , n  alcuna documentazione inerente a essi dopo la scadenza del contratto e dovr , su richiesta, ritrasmetterli all'Universit  stessa.

ART. IV/15 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili al presente appalto in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'appaltatore   tenuto al rispetto delle stesse.

Allegati:

- A) DUVRI preliminare;
- B) Planimetria.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dr.ssa Stefania Bruttini
Firmato digitalmente